
Giugno
2022

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
5

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CORTE COSTITUZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE	4
QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE	5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	7
CORTE D'APPELLO PERUGIA	10
CODICE PROCEDURA PENALE	10
RICUSAZIONE	10
REVISIONE	10
NULLITA'	11
PROVE	11
CODICE PENALE	12
IMPUTABILITÀ	12
PENA	12
REATI CONTRO LA PA	13
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	13
REATI CONTRO LA PERSONA	14
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	16
LEGISLAZIONE SPECIALE	17

NORMATIVA

**Legge 20 maggio 2022, n. 51**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. ([GU Serie Generale n.117 del 20-05-2022](#))

Legge 19 maggio 2022, n. 52

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. ([GU Serie Generale n. 119 del 23-05-2022](#))

Legge 5 maggio 2022, n. 53

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. ([GU Serie Generale n. 120 del 24 maggio 2022](#))

Comunicato

Entrata in vigore dell'accordo aggiuntivo alla convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, fatta a Roma il 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco. ([GU Serie Generale n. 106 del 07-05-2022](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. n. 127 del 07/04/2022 – deposito 26/05/2022.

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione perché la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale.

Comunicato 11/05/2022

Ergastolo ostativo per reati di mafia: la collaborazione non può essere l'unica via per accedere alla liberazione condizionale, ma spetta al Parlamento individuare le alternative ([Comunicato stampa Corte Costituzionale](#)).

Corte Cost. n. 111 del 05/04/2022 – deposito 09/05/2022.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 18891 ud. 27/01/2022 - deposito 12/05/2022.

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale»; - «In presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Ud. 27/10/2022 - R.G. 32854/2020

Questione controversa: *“Se, avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia consentito proporre ricorso per cassazione deducendosi l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado”.*

Rif.Norm.: cod. proc. pen., artt.129, 599-bis, 606.

Ud. 27/10/2022 - R.G. 10903/2021

Questione controversa: *“Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen. nonché, e, in caso affermativo, per quali motivi, la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.”.*

Rif. Norm. cod. proc. pen, artt. 464-quater, 464-septies, 568, 570, 586, 606.

Ud. 29/09/2022 - R.G. 38678/2021

Questione controversa: *Se la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore dell’art.1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n.3, che ha inserito nella stessa le parole «o la confisca prevista dall’art.322-ter cod. pen.».*

Rif. Norm.: cod. pen., art. 322-ter; cod. proc. pen, art. 578-bis; l. n. 3 del 2019, art.1; d.lgs. n. 74 del 2000, art.12-bis.

Ud. 29/09/2022 - R.G. 29013/2020

Questione controversa: *“Se il pubblico ministero possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza che, all’esito di giudizio ordinario, abbia omesso l’applicazione di una pena accessoria, ovvero debba investire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.”.*

Rif. Norm.: cod. pen., art.20; cod. proc. pen., artt. 620, comma 1, lett. l), 662, 676; disp. att. cod. proc. pen., art. 183.

Ud. 14/07/2022 - R.G. 41029/2021

Questione controversa: *“Se, ai fini del sindacato di legittimità della sentenza di applicazione della pena, configuri pena illegale quella determinata a seguito della erronea applicazione del giudizio di*

bilanciamento tra circostanze eterogenee in violazione del criterio unitario previsto dall'art.69, comma terzo, cod. pen".

Rif. Norm.: *cod. pen, art. 69; cod. proc. pen., artt. 444, 448.*

Ud. 14/07/2022 - R.G. 19328/2021

Questione controversa: *"Se, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, sia impugnabile con ricorso per cassazione, da parte della persona offesa, l'ordinanza con cui sia stata disposta la revoca o la sostituzione di misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto al contraddittorio riconosciuto alla stessa persona offesa dall'art.299, comma 3, cod. proc. pen.."*

Rif. Norm. *Cost., art. 111; cod. proc. pen., artt.299, comma 3, 310, 311, 568, 572*

Ud. 23/06/2022 - R.G. 23103/2021

Questione controversa: *"Se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, qualora non fissato in sentenza, coincida con la data del passaggio in giudicato di quest'ultima o con la scadenza del termine, di cinque o due anni, previsto dall'art. 163 cod. Pen."*

Rif. Norm.: *cod. civ., artt. 1183, 1218; cod. pen., artt.163, 165.*

Ud. 23/06/2022 - R.G. 14849/2020

Questione controversa: *"Se il limite all'aumento di pena di cui alla previsione dell'art.99, comma sesto, cod. pen., rilevi in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dai commi secondo e quarto del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione".*

Rif. Norm.: *cod. pen., artt. 99, 157 e 161.*

Ud. 26/05/2022 - R.G. 32392/2020

Questione controversa: *"Se l'impugnazione, da parte del pubblico ministero, della sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre, ai sensi dell'art.86, comma primo, del d.P.R. n. 309 del 1990, la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato, debba essere presentata e trattata nelle forme del ricorso per cassazione ovvero in quelle dell'appello di fronte al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.579, comma 2, cod. proc. pen."*

"Se, nel caso di ritenuta ricorribilità per cassazione, il rinvio a seguito di annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto in favore del giudice che ha emesso la sentenza stessa ovvero in favore del tribunale di sorveglianza competente ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen."

Rif. Norm.: cod. proc. pen.: artt. 443, comma 3, 579, comma 2, 623, lett. d), 680; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86, comma 1.

Ud. 26/05/2022 - RG. 15038/21

Questione controversa: *“Se, ai fini della revocazione della confisca ai sensi dell’art.28 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella nozione di «prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento» debbano includersi, o meno, anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale.”*

Rif. Norm.: cod. proc. pen., art.630; d. lgs. 6 settembre 2001, n. 159, art. 28.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 19890 ud. 20/04/2022 - deposito 20/05/2022.

In tema di acquisizione dei tabulati di comunicazioni telefoniche o telematiche, richiesta dal pubblico ministero prima della modifica dell’art. 132, comma 3, d.lgs. 196/2003 per effetto del d.l. 132/2021 convertito con modificazioni dalla legge 178/2021, la gravità dell’ingerenza sulla vita privata conseguente all’accesso ai dati di traffico va esclusa – alla stregua di quanto affermato da CGUE 2 marzo 2021, H.K., nella causa C-746/18 - ove l’acquisizione sia finalizzata al solo scopo di identificare l’utente interessato e, in ogni caso, è consentita nei procedimenti penali pendenti al 30 settembre 2021 in base alla disciplina transitoria introdotta, in sede di conversione, dall’art. 1 comma 1-bis, d.l. 132/2021, per l’accertamento dei reati di particolare gravità (compreso quello di molestia), come individuati secondo i nuovi criteri edittali, con utilizzabilità a carico dell’imputato solo unitariamente agli altri elementi di prova.

Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 19890 ud. 20/04/2022 - deposito 20/05/2022.

In materia di oblazione, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 c.p. né quella speciale prevista dall’art. 162-bis c.p., l’imputato qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, conseguentemente, all’applicazione del beneficio. (Nel caso di specie la richiesta non era stata presentata nei termini previsti e considerato che non vi è stato un mutamento del fatto storico, ma unicamente una diversa qualificazione giuridica dello stesso da parte del Tribunale di primo grado, l’istanza di restituzione in termini non poteva essere accolta).

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 19429 ud. 03/05/2022 - deposito 17/05/2022.

Non costituisce nuova prova ai fini del ricorso *ex art. 630 c.p.p.* la rivalutazione di un elemento di prova già valutato nel giudizio definitivo, quand’anche si tratti di prova caratterizzata da inutilizzabilità patologica, la quale doveva essere eccepita o rilevata nel giudizio di cognizione e senza che rilevi che l’inutilizzo della prova sia stata dedotta sulla base di un orientamento innovativo formatosi in epoca

successiva al momento della irrevocabilità della sentenza. La cedevolezza del giudicato, prevista per alcune ipotesi dal codice di rito e per altre ipotesi frutto della elaborazione giurisprudenziale a causa della violazione di parametri costituzionali, si sostanzia in casi di illegalità costituzionale di disposizioni afferenti al trattamento sanzionatorio e non in violazioni di norme di legge processuali, come nel caso de quo, che configurano un *error in procedendo* denunciabile nelle forme e nei termini indicati dalla legge processuale. Si rileva, altresì, che la sopravvenuta causa di inutilizzabilità della prova a carico posta a fondamento della decisione non può costituire una ulteriore ipotesi di revisione della condanna, così come è accaduto per il caso della c.d. revisione europea, in quanto quest'ultimo rimedio è stato elaborato dalla Consulta al fine di garantire l'effettività della tutela ex art. 46 Cedu che impone agli organi dello Stato di conformarsi alle decisioni dei giudici di Strasburgo, laddove ciò comporti la necessità di una riapertura del processo, circostanza assente nel caso di specie.

Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 18413 ud. 15/02/2022 - deposito 10/05/2022.

La struttura dell'illecito addebitato all'ente risulta incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale corrente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno unicamente la funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questo. Tuttavia, per aversi responsabilità in capo all'ente è altresì necessaria la c.d. "colpa di organizzazione" dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. Pertanto, la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa e non va confusa o sovrapposta con la colpevolezza del dipendente o amministratore dell'ente responsabile del reato.

Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 17447 ud. 17/03/2022 - deposito 04/05/2022.

In materia di reati tributari allorché l'illecito viene commesso in concorso tra più soggetti non opera il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato secondo cui è il fatto commesso è imputabile a ciascun concorrente individualmente ma l'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in deroga all'art. 110 c.p. stabilisce che "a) *l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2; b) chi si avvale di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso per il reato previsto dall'art. 8*". Pertanto, non può disporsi la confisca di una somma di denaro, quale profitto corrispondente ad un illecito risparmio di imposta, a carico del soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti considerando che l'eventuale profitto o vantaggio personale o di imposta non sono da questo stati conseguiti a seguito della mera emissione dei documenti ma dal solo utilizzatore. Inoltre, precisa la Corte, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti non genera un diretto vantaggio economico a favore dell'emittente in relazione al risparmio di imposta e di conseguenza, a fini del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, deve farsi riferimento non tanto alla nozione di profitto quanto a quella di prezzo del reato venendo in considerazione per l'emittente il compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto.

Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 17174 ud. 18/03/2022 - deposito 03/05/2022.

Sussiste una oggettiva connessione teleologica ex art. 12, lett. c) cod. proc. Pen. che si configura quando dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire o occultare gli altri, tra la violazione di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e quella di cui all'art. 2 del citato testo anche se non vi è identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo; il che comporta che, trattandosi di reati di pari gravità in astratto, si riconosce forza attrattiva ai fini della determinazione della competenza territoriale al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 "primo reato" in quanto necessario antecedente logico e cronologico rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante impiego delle fatture false. Da ciò consegue che la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art. 8 appartiene a norma dell'art. 16 c.p.p. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che secondo le regole fissate nell'art. 18 del suddetto decreto e ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità è individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione.

Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 16562 ud. 26/05/2021 - deposito 29/04/2022.

L'attribuzione all'imputato dei soli compiti di ordinaria amministrazione attraverso l'esercizio della delega di funzioni non implica l'esclusione di quelli di curare la sicurezza dei lavoratori quando lo stesso abbia avuto sostanzialmente l'esercizio dei poteri decisionali e di spesa. Inoltre la qualifica di amministratore delegato e di rappresentante legale della società - direttore di stabilimento con ampia capacità gestoria- determina altresì l'esercizio di potestà organizzative, decisionali, gestionali e di spesa inclusa l'adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. Ne deriva che l'esercizio in concreto di poteri organizzativi datoriali- anche mediante delega- che include lo svolgimento di fatto di poteri decisionali e di spesa coniugati con la titolarità formale di vertice dell'impresa, costituisce pienamente in capo all'imputato la qualifica datoriale nella quale rientra senza dubbio la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 13218 ud. 24/03/2022 - deposito 7/04/2022.

In tema di responsabilità da reato degli enti non rileva la circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti, né può operare il principio secondo cui è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori che trova applicazione soltanto in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e l'infortunio sia riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio. Per poter affermare che il reato è stato commesso nell'interesse dell'ente, in caso di esiguità del risparmio di spesa derivante dalle esigenze della produzione, è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori e infatti può operare soltanto in situazioni in cui l'infortunio sia riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio e non quando quel rischio sia stato valutato come esistente dallo stesso datore di lavoro e le misure per prevenirlo siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE PROCEDURA PENALE

RICUSAZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 2/2022 - deposito 11/05/2022

L'interesse nel procedimento che, a norma dell'art. 36, comma 1, lett. a), c.p.p. radica l'obbligo di astensione, ed è dunque motivo di ricusazione, deve essere un interesse giuridicamente rilevante, cioè tale da coinvolgere il giudice nella vicenda processuale in modo da renderla obiettivamente suscettibile di procurargli un vantaggio economico o morale. L'iscrizione dei magistrati del collegio giudicante all'associazione di categoria, che ha esercitato l'azione civile nel procedimento penale che vede imputato il ricusante, non integra un'ipotesi di interesse ex art. 36, comma 1, lett. a), c.p.p. in quanto, sotto il profilo del vantaggio economico, l'associazione in questione è un'associazione senza fini di lucro nella quale non è prevista alcuna distribuzione di utili, né diretta né indiretta, sì che l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria spiegata nel procedimento penale non apporterebbe alcun vantaggio economico al singolo associato, neppure in caso di scioglimento dell'ente essendo statutariamente prevista la devoluzione del fondo residuo ad un istituto di previdenza di categoria. Sotto il profilo del vantaggio morale, la nozione di interesse nel procedimento non include i casi in cui esso abbia natura politica o ideologica, che è comune a ogni cittadino, purchè questo non prevalga sull'imparzialità del giudicante. Nel caso di specie nessun elemento concreto è stato addotto a dimostrazione del mancato rispetto del canone di imparzialità dei giudici, né sotto il profilo soggettivo, quale prova di convinzioni preconcepite, né sotto il profilo oggettivo, non potendosi ritenere che i magistrati giudicanti per la mera iscrizione all'associazione, dato comune alla quasi totalità dei magistrati italiani, possano essere ritenuti in qualche modo non imparziali verso l'imputato.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 22/2022 - deposito 18/05/2022

Il condannato non può presentare istanza di rescissione ex art. 629 bis c.p.p. quando la sentenza per cui è stata avanzata la richiesta de qua non sia ancora passata in giudicato: egli potrà far valere i presunti vizi della sentenza lamentati in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Nella specie l'istante aveva presentato domanda di rescissione prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in quanto asseriva di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna non ancora passata in giudicato solo attraverso la presa visione di atti depositati in un giudizio civile e di non aver saputo della pendenza del procedimento penale poiché solo formalmente domiciliato presso un difensore con cui non intratteneva più rapporti.

NULLITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 311 - ud. 15/03/2022 - deposito 26/05/2022

Va rigettata l'eccezione relativa al difetto della notifica all'imputato del decreto di citazione dinanzi alla Corte d'appello di Ancona per mancato rispetto del termine di 20 giorni, in quanto proposta per la prima volta dinanzi alla Corte d'appello di Perugia, cui il giudizio è pervenuto in esito al rinvio della Corte di Cassazione. Trattandosi di nullità relativa essa è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, c.p.p. né costituisce motivo di impedimento a farla valere la circostanza che la fase di appello sia avvenuta in forma cartolare, potendosi procedere, anche in tale caso, alla verifica delle notifiche e con note scritte a far vale eventuali nullità.

Corte d'Appello, sentenza n. 421 - ud. 05/04/2022 - deposito 04/05/2022

Vi è nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p. con conseguente rimessione degli atti al giudice di primo grado allorquando nel capo di imputazione non sono contestati neppure gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza. (Nella specie l'imputato era stato rinviato a giudizio in relazione al reato di tentato furto in appartamento, senza che venisse contestata neppure l'aggravante della violenza sulle cose, che poteva supportare il reato ritenuto afferente il possesso di attrezzi idonei alla effrazione.)

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 242- ud. 25/02/2022 - deposito 25/05/2022

La testimonianza resa dalla persona offesa, potenzialmente portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'imputato, deve essere certamente valutata con rigorosa attenzione per l'interesse accusatorio che inevitabilmente la connota, fermo restando che alle dichiarazioni della persona offesa non è applicabile il principio di cui all'art. 192 c.p.p. e che i parametri indicativi dell'attendibilità della dichiarazione vanno rinvenuti nella attendibilità soggettiva della dichiarante e nella precisione e completezza del racconto, nella concordanza tra le varie dichiarazioni rese in tempi diversi e, dunque, nella costanza della dichiarazione e nella coerenza logica tra i vari passaggi argomentativi.

Corte d'Appello, ordinanza n. 13/2021 - deposito 21/03/2022

Non può essere avanzata istanza di revocazione della misura di prevenzione della confisca patrimoniale quando l'istante deduca, quale prova nuova decisiva sopravvenuta o preesistente ma conosciuta in epoca successiva alla conclusione del procedimento idonea a legittimare la richiesta di revocazione, il riesame degli elementi fattuali preesistenti ai fini di una rivalutazione sul piano probatorio della misura stessa che non sono stati dedotti nell'ambito dello stesso procedimento e senza che fosse risultata alcuna impossibilità di tempestiva deduzione per ragioni di forza maggiore. Nella specie la ricorrente aveva chiesto la revoca del decreto di confisca sulla base di una mancata valutazione da parte del giudice della prevenzione di un contratto di compravendita di un immobile facente parte di un medesimo corpo di fabbrica di cui faceva parte anche un altro immobile che invece era stato restituito alla stessa sulla scorta della proprietà e disponibilità del bene in capo a costei, circostanza che però non era stata devoluta in appello cosicché il giudice di secondo grado

aveva proceduto alla stregua di una adeguata ricostruzione della provenienza della provvista relativa con la revoca quindi della confisca per uno solo degli immobili e non per l'altro.

CODICE PENALE

IMPUTABILITÀ

Corte d'Appello, ordinanza n. 1/2022 - deposito 06/05/2022.

L'esistenza di una perizia psichiatrica, successiva di quindici anni rispetto al procedimento penale del quale si chiede la revisione, e disposta nell'ambito di un altro procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente, non può portare alla revisione della prima sentenza di condanna in quanto la certificazione prodotta, tutta di data successiva all'epoca dei fatti, porta ad escludere che l'imputato a quell'epoca fosse in stato di totale incapacità di intendere e volere, non potendosi neppure ravvisare la teorica possibilità di disporre utilmente un accertamento al riguardo, a tanta distanza di tempo e nella inesistenza di documentazione medica anteriore alla commissione del primo reato. Peraltro, anche a voler considerare sussistente all'epoca dei fatti un vizio parziale di mente, ciò costituirebbe una mera circostanza attenuante e non varrebbe alla revisione della sentenza irrevocabile di condanna.

PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 541 - ud. 13/05/2022 - deposito 28/05/2022

Va assolto dal reato di evasione, perché non punibile per particolare tenuità del fatto, l'imputato che, sottoposto agli arresti domiciliari, è incorso in un ritardo di circa quaranta minuti quanto al rispetto della prescrizione che gli imponeva di rincasare entro le ore 24:00. A fronte di una condotta criminosa di assai modesta offensività e a prescindere dalle non accertate cause del ritardo, l'imputato risulta gravato da precedenti solo per reati contro il patrimonio e ciò fa ritenere occasionale la violazione delle norme penali che sanzionano l'evasione. Non può, dunque, intendersi che la pur contestata recidiva reiterata sia ex se ostativa al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, anche per essere stata riconosciuta in concreto, ma considerata minusvalente rispetto all'attenuante prevista dall'art. 385 c.p.

Corte d'Appello, sentenza n. 399 - ud. 01/04/2022 - deposito 28/04/2022

Il beneficio della sospensione condizionale della pena è inapplicabile alle pene irrogate dal giudice diverso chiamato a giudicare, nella specie in virtù di diversa qualificazione giuridica, un reato di competenza del giudice di pace, sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace né a questi connessi. Il giudice di appello, anche in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero, può revocare il beneficio de quo, quando erroneamente concesso, trattandosi di un effetto di diritto sostanziale che si produce *ope legis*.

Corte d'Appello, sentenza n. 255 - ud. 01/03/2022 - deposito 16/05/2022

È esclusa l'applicazione dell'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 co. 2 n. 2 c.p. quando, tenendo conto della diversità del bene giuridico leso e del tempo trascorso da quando fu posto in essere il

reato precedente e la relativa condanna, non si ravvisa quella maggiore pericolosità e riprovevolezza in relazione al reato per il quale si procede e che costituisce il presupposto per all'applicazione dell'aggravante in oggetto. (Nel caso in esame l'imputata era stata condannata con sentenza divenuta irrevocabile nel 2014 per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e veniva condannata 5 anni dopo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, reato quest'ultimo che per la sua natura e per il bene giuridico tutelato - buon andamento della p.a.- porta ad escludere che sulla sua commissione abbia influito il precedente reato sì da renderlo rilevante ai fini della aggravante della recidiva contestata.)

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 64 - ud. 19/01/2022 - deposito 24/05/2022

È esclusa la configurabilità del delitto di cui all'art. 317 c.p. allorché non si ravvisa una condotta costrittiva da parte del p.u. che può avvenire con minaccia o violenza esplicita e che pone la vittima di fronte alla alternativa tra subire il male ingiusto o cedere alle pressioni poste in essere da parte del pubblico ufficiale. Nella specie non era stato provato che gli imputati in concorso tra loro avessero ritardato i tempi di un procedimento amministrativo al fine di favorire un componente del gruppo in quanto portatore di un interesse personale attraverso richieste atipiche di integrazione istruttoria che si ponevano quali indici concreti dell'intento di esercitare una pressione sul privato. Il soggetto passivo, da quanto emerso dalle risultanze processuali, non si è invero mai sentito minacciato nelle sue determinazioni e pertanto non si trovava nella condizione di sostanziale mancanza di alternativa tra l'accogliere le pretese di uno dei correi di ottenere un ruolo di responsabilità operativa nella gestione di una struttura sanitaria privata o continuare a subire l'ostruzionismo da parte del p.u., altro concorrente nel reato, e le richieste dilatorie di costui per ottenere l'autorizzazione pubblica all'esercizio dell'attività richiesta; né risultava infine che l'iter procedimentale complessivamente considerato fosse eccessivamente lungo nonostante la richiesta di accesso agli atti avanzata da uno degli imputati con lo scopo di far cedere il privato alle proprie volontà.

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Corte d'Appello, sentenza n. 274 - ud. 08/03/2022 - deposito 26/05/2022

Risponde del reato di falsa testimonianza l'imputata, cittadina straniera, che, dopo avere reso ai carabinieri e ai medici che l'avevano soccorsa nell'immediatezza del sinistro stradale la medesima versione dei fatti, chiamata a testimoniare nel procedimento avanti al Giudice di Pace instaurato nei confronti dell'ex compagno per guida in stato di alterazione psicofisica, forniva una versione del tutto diversa dell'accaduto. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la seconda versione non veritiera poiché non compatibile con le lesioni refertate in ospedale, confliggente con la ricostruzione dell'episodio operata dai Carabinieri nel procedimento avanti al Giudice di Pace e con le testimonianze dei medici escussi in primo grado. Né emerge alcun elemento per sostenere che l'imputata parlasse male italiano o non capisse le domande che le erano state rivolte nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace né che subito dopo l'accaduto fosse scioccata per la caduta. Infatti, l'imputata risultava essere in Italia già da circa 7/8 anni prima del sinistro, circostanza che fa presumere una buona conoscenza della lingua italiana, ed inoltre è significativo che la stessa,

nell'immediatezza del sinistro stesso, avesse reso a soggetti diversi, tra cui un medico psichiatra in grado di valutare un eventuale stato di agitazione della donna, la medesima ricostruzione dei fatti.

Corte d'Appello, sentenza n. 248 - ud. 01/03/2022 - deposito 11/05/2022

A fronte del contrasto tra le dichiarazioni dell'imputato del delitto di calunnia, che, asserendo di riferire una confidenza fattagli dal fratello, accusa un magistrato di aver percepito una grossa somma di denaro per favorire la scarcerazione di un terzo fratello, e le dichiarazioni del fratello, escusso come testimone, che ha negato di avere illecitamente corrisposto somme al magistrato e di avere mai fatto menzione all'imputato suo fratello dei suoi rapporti con il magistrato in questione, in mancanza di altri elementi decisivi, non vi sono argomenti per ritenere falsa la versione dell'imputato e vera la versione del fratello. L'insuperabile dubbio va sciolto in senso favorevole all'imputato che va, dunque, assolto per la mancata dimostrazione della consapevolezza della falsità di quanto ebbe a riferirgli il fratello.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 399 - ud. 01/04/2022 - deposito 28/04/2022

Risponde del reato di minaccia l'imputato che con la propria autovettura tentò di investire l'ex moglie mentre quest'ultima scattava alcune foto all'uomo e alla di lui compagna all'uscita dalla loro abitazione, in quanto il contesto in cui si sono verificati i fatti non era tale da costringere l'uomo a reagire, a tutela propria e della propria compagna, con manovre pericolose, operate, invece, evidentemente a diretto ed esclusivo scopo intimidatorio, non potendosi neanche ritenere tale reazione proporzionale all'offesa alla privacy che stava subendo.

Corte d'Appello, sentenza n. 359 - ud. 25/03/2022 - deposito 23/05/2022

Integra il reato di violenza sessuale aggravata ex art. 609 bis e 609 ter co. 1 n. 1 e 5 e n. 5 sexies c.p. la condotta reiterata di abuso da parte dell'agente che determini un pregiudizio grave incidente sul diritto del minore ad uno sviluppo armonico della propria personalità e che incida in modo rilevante sulla sua crescita psicofisica. Non si ravvisa, altresì, l'esistenza della circostanza attenuante del fatto di minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p. quando, nonostante la mancata congiunzione carnale tra l'autore del reato e la vittima, vi sia stata, a seguito di una valutazione globale del fatto, una minima compressione della libertà sessuale della persona offesa tenendo conto delle modalità esecutive della condotta, del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle condizioni fisiche e mentali di quest'ultima valutate anche in base all'età e tali da determinare una compressione della libertà sessuale e un danno grave alla stessa anche in termini psichici. (Nel caso di specie la minore era stata vittima di più episodi di violenza sessuale in un ampio arco temporale da parte del padre consistiti in palpeggiamenti nelle parti intime e baci sulla bocca senza che fosse consumato un completo atto sessuale; violenze che avvenivano quando la stessa si trovava sola nella propria camera. Tali episodi avevano causato un forte turbamento psicofisico e un forte stress emotivo alla vittima, in considerazione anche della sua giovane età, così da portarla ad aver paura di restare sola nella propria camera e a chiedere aiuto ad amici e familiari fino al punto di condurla a compiere atti autolesionistici.)

Corte d'Appello, sentenza n. 242- ud. 25/02/2022 - deposito 25/05/2022

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 c.p., alla stregua del quale l'appellante vorrebbe qualificare la condotta contestatagli, consiste proprio nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, ma il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di "danno", consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero (appunto alternativamente) un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Nel caso di specie, correttamente il giudice di primo grado, all'esito di un ampio percorso giustificativo della attendibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, ha ritenuto acclarati a carico dell'imputato comportamenti persecutori, posto che gli stessi debbono ritenersi inammissibili e ingiustificati anche in una relazione caratterizzata dall'indecisione e dall'ambiguità dei comportamenti della persona offesa circa la relativa prosecuzione (condotta estrinsecatasi in particolare di aggressioni fisico-psicologiche, nel controllo sistematico del telefono della vittima, nel costringerla a fornirgli le password di accesso ai social networks, nel monitorarne poi la cronologia e le conversazioni intrattenute e gli spostamenti; nel limitare le sue frequentazioni con altre persone; nel recarsi presso i luoghi di lavoro della parte offesa minacciando i colleghi di lavoro. Evenienze che hanno sortito l'effetto per la persona offesa dell'abbandono del posto di lavoro nonché del determinarsi in essa di un perdurante e grave stato di ansia e di paura ed il timore per la propria incolumità).

Corte d'Appello, sentenza n. 242- ud. 25/02/2022 - deposito 25/05/2022

Ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà. Con l'effetto che qualsiasi atteggiamento che faccia avvertire alla vittima la presenza costrittiva dell'agente e la impossibilità di sottrarsi senza pericolo a causa della manifestata volontà di costui di impedirle con la minaccia od altri mezzi di coazione la libertà di locomozione, integra il reato contestato.

Corte d'Appello, sentenza n. 242- ud. 25/02/2022 - deposito 25/05/2022

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente, né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta.

Corte d'Appello, sentenza n. 201- ud. 21/02/2022 - deposito 18/05/2022

Integra il delitto di cui all'art. 582 c.p., e non il delitto di cui all'art. 581 c.p., la condotta che provochi lesioni che si sostanzino in traumi contusivi in grado di provocare una limitazione funzionale o un significativo processo patologico, ovvero un'apprezzabile compromissione delle funzioni dell'organismo. Nella fattispecie la vittima era stata aggredita e percossa violentemente dall'imputato - fidanzato della stessa - che con la sua condotta le aveva causato una lesione personale consistita in una

contusione non commotiva al volto e un ematoma periorbitario a cui non poteva non essere conseguita un'apprezzabile riduzione nella funzionalità dell'apparato visivo e nella naturale armonia estetica del volto e cioè alla regione del corpo direttamente interessata dall'aggressione.

Corte d'Appello, sentenza n. 97 - ud. 28/01/2022 - deposito 27/04/2022

Il silenzio serbato dalla vittima di maltrattamenti tenuto per lungo tempo e dovuto alla condotta soggiogante del soggetto maltrattante e al desiderio di preservare per quanto possibile l'unità familiare almeno per il bene dei figli costituisce un dato ricorrente nei casi di abituali atti di violenza e sopraffazione riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 572 cp. La vittima, invero, si rende disponibile a sopportare il protrarsi di ogni sorta di vessazione sino a che non giunga quel "punto di rottura" oltre il quale non è più possibile restare in silenzio; punto di rottura che si traduce in un episodio di efferatezza tale da non poter più essere sottaciuto all'esterno. Nella fattispecie risultavano comprovati i molteplici episodi di violenza di carattere non occasionale attraverso il narrato lineare e coerente della persona offesa e gli esaurienti riscontri esterni, da cui si desumeva il carattere abituale, sistematico e ripetitivo dei comportamenti aggressivi posti in essere dall'imputato; tuttavia la vittima, nonostante il proprio rapporto coniugale avesse iniziato a deteriorarsi già poco dopo il matrimonio, aveva denunciato il marito solo alcuni anni dopo.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 311 - ud. 15/03/2022 - deposito 26/05/2022

Al reato di ricettazione, anche nell'ipotesi attenuata, va applicato il termine massimo di prescrizione di dieci anni e va disatteso l'assunto secondo cui il reato *de quo* sia assorbito dal delitto di cui all'art. 474 c.p., entrambi contestati all'imputato per aver detenuto a fine di vendita beni con marchi contraffatti di provenienza delittuosa poichè illecitamente prodotti, in quanto le due fattispecie descrivono condotte diverse sia sotto il profilo strutturale e cronologico sia sotto quello del bene giuridico leso e, pertanto, non può configurarsi un rapporto di specialità.

Corte d'Appello, sentenza n. 296 - ud. 14/03/2022 - deposito 27/05/2022

Si configura il reato di furto con strappo quando la condotta violenta è rivolta immediatamente verso il bene avuto di mira seppure possa ricadere sulla persona che lo detiene, mentre si configura il reato di rapina quando la violenza sia esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacchè in questo caso è la violenza e non lo strappo a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. Nel caso di specie, pertanto, commette il reato di furto con strappo l'imputato che aveva strappato di mano alla vittima, pubblico ufficiale, la telecamera che impugnava facendogli perdere l'equilibrio per poi scagliarla contro una recinzione e infine riprenderla e impossessarsene allo scopo di evitare che rimanesse traccia delle immagini in essa contenute, senza che sussistesse la prova di una condotta violenta esercitata sulla persona del p.u. in quanto l'azione era stata talmente fulminea da avergli impedito qualsiasi reazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 251 - ud. 15/02/2022 - deposito 16/05/2022

La volontà di non adempiere che caratterizza l'elemento soggettivo doloso del reato di cui all'art. 641 c.p. può desumersi anche in via indiziaria purchè emerga la prova inequivoca dell'intenzione di non pagare da parte del soggetto agente. Nella specie non era stata raggiunta la prova della condotta di

dissimulazione dello stato di insolvenza posta in essere dall'imputato che si era presentato presso un albergo per soggiornarvi alcuni giorni per motivi di lavoro e che aveva lasciato al titolare dell'esercizio la copia del proprio documento di identità e del proprio numero di telefono per poi non farvi più ritorno; circostanze queste tali da escludere la volontà dello stesso di nascondersi per non pagare il conto ed inoltre non erano emerse prove in ordine all'effettivo motivo di soggiorno e al reale luogo di lavoro dell'agente le quali potevano rivelare la condotta decettiva dello stesso.

LEGISLAZIONE SPECIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 543 - ud. 13/05/2022 - deposito 28/05/2022

È inammissibile per difetto di interesse l'appello proposto avverso la sentenza dichiarativa dell'intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in materia urbanistica e motivato dall'esistenza della sanatoria dell'abuso contestato, in quanto con l'impugnazione si vorrebbe far valere pur sempre una causa estintiva, al pari della prescrizione rilevata dal Tribunale. Non è, dunque, concretamente allegato l'interesse degli appellanti a una decisione liberatoria nel merito, posto che non può convenirsi che una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione equivale a riconoscimento di colpevolezza. Né può essere fatta valere la nullità della sentenza di primo grado, in quanto emessa all'esito dell'udienza celebrata in orario anticipato rispetto a quello fissato, poiché il difensore ben avrebbe potuto segnalare al giudicante il mancato rispetto dell'orario sollecitandogli la riapertura del verbale una volta che questi uscì dalla camera di consiglio per la lettura del dispositivo.

Corte d'Appello, sentenza n. 538 - ud. 13/05/2022 - deposito 28/05/2022

I comportamenti occasionali di percosse e minacce posti in essere dal figlio nei confronti dei genitori in un contesto familiare gravemente conflittuale e caratterizzato da condotte di prevaricazione poste in essere anche dai genitori nei confronti del figlio, non integrano il requisito dell'abitualità del delitto di maltrattamenti in famiglia.

Corte d'Appello, sentenza n. 316 - ud. 15/03/2022 - deposito 27/05/2022

Ai fini del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è amministratore di fatto della società il soggetto al quale l'amministratore unico ha conferito una procura generale ad operare in nome e per conto della società stessa con potere di compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limite alcuno, risultando costui mandatario di un potere generale sulle sorti della società medesima e della sua gestione, circostanza peraltro confermata dalle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso imputato-amministratore di fatto.

Corte d'Appello, sentenza n. 316 - ud. 15/03/2022 - deposito 27/05/2022

Configura distrazione di somme la condotta del soggetto che abbia incassato personalmente gli assegni emessi da una società debitrice della società della quale egli era amministratore di fatto senza mai riversarli alla società medesima, tanto da risultare ancora contabilmente impagati i relativi crediti. La natura distrattiva va, altresì, rinvenuta nella condotta dell'amministratore di fatto e dell'amministratore di diritto che abbiano eseguito bonifici in proprio favore e prelievi dal conto della società, non essendo sufficientemente provate le loro asserite spettanze creditorie, né il concreto utilizzo del denaro prelevato, con la conseguenza che entrambi i soggetti vanno ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'amministratore di fatto e l'amministratore di diritto

rispondono, altresì, di bancarotta fraudolenta documentale dovendosi ritenere che l'irregolare tenuta delle scritture contabili e la loro parziale sottrazione fosse finalizzata all'occultamento delle operazioni distrattive. Inoltre, sussistono tutti gli elementi del concorso nel reato per l'amministratore di diritto nelle condotte distrattive dell'amministratore di fatto, quanto meno nella forma del dolo eventuale, in quanto egli ben sapeva di consentire a un terzo formalmente estraneo di gestire la società.

Corte d'Appello, sentenza n. 155 - ud. 11/02/2022 - deposito 02/05/2022

Integra il reato di detenzione ai fini di spaccio di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r. n. 390/1990, e non quello di detenzione di sostanza stupefacente per uso personale ex art. 75 dello stesso d.p.r., la condotta dell'agente che abbandoni un pacco contenente la sostanza drogante dinanzi ad un cancello di proprietà altrui, senza motivare le ragioni del proprio comportamento a supporto della tesi dell'uso personale, così da far presumere, pur in assenza di altri elementi probatori oggettivi (come la detenzione di un bilancino o di altri strumenti tipici dello spacciatore) l'ipotesi della destinazione della sostanza a terzi.